



# Regolamento Soci



Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10/03/2016

## **PREMESSA**

Il presente regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a socio della Banca di Credito Cooperativo di Leverano.

I criteri sotto enunciati hanno valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione in materia.

Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

## **Art. 1 - Finalità dell'ammissione dei Soci**

L'ammissione di nuovi Soci ha come scopi principali:

- a) la tutela dei criteri ispiratori dell'attività secondo i principi dell'insegnamento sociale cristiano, così come indicato dall'art. 2 dello Statuto Sociale;
- b) la partecipazione dei Soci per uno stretto rapporto di mutualità e cooperazione reciproca, lo sviluppo ed il buon andamento della Società;
- c) l'adempimento della prescrizione dell'art. 17 dello Statuto Sociale, in tema di operatività;
- d) la necessità di patrimonializzare la Società in armonia con le disposizioni di vigilanza.

## **Art. 2 - Criteri generali**

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a socio della Banca, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale verso clienti o nominativi conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
- b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale, in rapporto all'attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
- c) rispettare, per quanto possibile, un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito;
- d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio che appaiono prevalentemente motivate dall'intento di rappresentare interessi di categoria o gruppi di pressione o che possano comunque introdurre nella base sociale dialettiche non pertinenti ai

fini della gestione mutualistica della società e della stabile conduzione della banca, che appaiono motivate dal fine dell'esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 385/93.

Detti requisiti, hanno un valore di indirizzo e la loro elencazione riveste natura esemplificativa, risultando possibili eventuali future integrazioni e/o rettifiche.

### **Art. 3 - Competenza sull'ammissione dei soci**

La decisione sull'ingresso di nuovi Soci spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2525 C.C. [*«L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.»*] e dell' art. 35 - 2° comma - Statuto Sociale [*«Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:... l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci...»*].

Il Consiglio di Amministrazione può adottare Regolamenti Interni atti a disciplinare l'intera attività della Società ai sensi dell'art. 35 citato [*«... l'approvazione e modifiche di regolamenti interni...»*]

### **Art. 4 - Ammissione a Socio di persone fisiche**

#### **Requisiti di residenza e operatività.**

Per l'ammissione a socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il **requisito della residenza** è certificato in via ordinaria dal Comune.

Il **requisito della operatività** con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo i criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;

d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione della azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;

e) sia proprietario di beni immobili o titolare di altri diritti reali sugli stessi nella zona di competenza della Banca, secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di Amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito dell'operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, pur sempre nel rispetto della normativa esistente.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nella zona di competenza della Banca.

### **Art. 5 - Criteri ulteriori**

Nell'esame delle domande di ammissione a socio delle persone fisiche, oltre ai **requisiti di onorabilità** previsti dall'art. 7 dello Statuto<sup>1</sup> ed ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento, dovrà essere prestato riguardo alla possibilità che l'aspirante - anche in virtù delle specifiche esperienze di vita e di lavoro - fornisca un contributo positivo di conoscenze e di idee per l'arricchimento mutualistico della vita sociale.

Non potranno essere ammessi a socio della Banca soggetti che:

a) siano amministratori, sindaci, dipendenti, promotori finanziari o collaboratori di società non bancarie, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziare di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia e comunque tutti i soggetti che svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;

b) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

---

<sup>1</sup> **Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio**

*Non possono far parte della Società i soggetti che:*

a) siano interdetti, inabilitati, falliti;

b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;

d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

- c) soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rapporti con la Banca ovvero non operino in modo significativo e continuativo, utilizzando i servizi che la Banca offre, in rapporto alla loro potenzialità, fatta eccezione in caso di insediamento di nuove filiali;
- d) siano notoriamente conosciuti per aver concorso a produrre dissesti economici e/o finanziari al proprio o all'altrui patrimonio;
- e) abbiano riportato condanne penali e siano destinatari di procedimenti penali pendenti a proprio carico, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, abbiano riportato condanne penali e di carattere accessorio risultanti dal casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 6 - Ammissione a socio soggetti diversi dalle persone fisiche**

Per soggetti diversi dalle persone fisiche, si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, secondo le varie forme previste dal codice civile.

Per quanto riguarda le Società di ogni tipo, nel rispetto dell'art. 6 dello Statuto sociale, non sono ammesse a socio della B.C.C. quelle non regolarmente costituite secondo le norme del codice civile.

Per l'individuazione della sede dei soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento alla sede legale risultante dall'atto costitutivo.

Le persone giuridiche e le società si considerano operanti con carattere di continuità nel territorio di competenza della B.C.C., quando abbiano ivi stabilito la sede legale, o la direzione, o uno stabilimento o altre unità operative.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nel territorio di competenza della Cassa.

E' ritenuto essenziale ai fini dell'ammissione a socio:

a) avere rapporti economici ed usufruire dei servizi bancari offerti dalla B.C.C., in misura adeguata rispetto al proprio volume d'affari, fatta eccezione in caso di insediamento di nuove filiali;

b) che l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto *sociale non* abbia riportato condanne penali e sia destinatario di procedimenti penali pendenti a proprio carico, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, non abbia riportato condanne penali e di carattere accessorio risultanti dal casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

c) inoltre é opportuno che l'aspirante socio conosca e condivida i principi che regolano il movimento mutualistico e cooperativo.

### **Art. 7 - Formalità per l'ammissione a socio**

L'art. 8 dello Statuto sociale disciplina la procedura per l'ammissione a socio<sup>2</sup>

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

All'atto della richiesta di ammissione gli aspiranti nuovi soci ed i candidati al subentro dovranno produrre i seguenti documenti debitamente compilati:

- domanda di ammissione o subentro mortis causa o trasferimento inter vivos (All. 1-2-3-4);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy);

ed inoltre:

A) per le **persone fisiche**:

- fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- certificato di residenza rilasciato dal Comune;
- certificato di iscrizione alla CCIAA – Ufficio Registro delle Imprese (solo per i titolari di imprese individuali);
- certificato di iscrizione all'Albo Professionale (solo per i liberi professionisti -facoltativo);
- altra documentazione eventualmente necessaria per certificare il requisito della territorialità di cui al primo comma dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

La Banca si riserva di chiedere, ove necessario:

- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

---

### <sup>2</sup> **Art. 8 Procedura di ammissione a socio**

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.

B) per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**:

- fotocopia dell'Atto costitutivo e Statuto;
- certificato di iscrizione alla CCIAA – Ufficio Registro delle Imprese con data recente (solo per gli enti soggetti all'iscrizione);
- Codice Fiscale/Partita IVA;
- altra documentazione eventualmente necessaria per certificare il requisito della territorialità di cui al primo comma dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
- estratto della delibera dell'Organo amministrativo o assembleare relativa all'assunzione della partecipazione nella Società, nonché alla nomina dell'amministratore designato come rappresentante;
- per i legali rappresentanti della persona giuridica o società (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, ecc.) e per l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, si richiede inoltre:
- fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale;

La Banca si riserva di chiedere, ove necessario:

- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento.

Le nuove ammissioni hanno decorrenza dalla data di annotazione della delibera di ammissione nel Libro Soci che avviene al momento del versamento della quota sociale.

#### **Art. 8 - Ammontare minimo della partecipazione sociale**

Il numero minimo delle azioni sociali da € 2,58 cadauna sottoscrivibili dai nuovi soci è 3 unità, corrispondenti ad un capitale di € 7,74, oltre al relativo sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 Statuto Sociale.

#### **Art. 9 - Versamento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo**

Le nuove quote sociali sottoscritte o il suo aumento dovranno essere integralmente versati, contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 Statuto Sociale,

secondo quanto stabilito dall'art. 8 Statuto Sociale.

Non è consentito il versamento rateizzato.

### **Art. 10 - Aumento delle partecipazioni sociali**

Fermo restando il limite massimo di azioni detenibili da ciascun socio, fissato dalla legislazione di volta in volta vigente, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall'art. 8 Statuto Sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci attuali.

L'aumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e versato nelle casse sociali dovrà essere annotato sul Libro Soci senza obbligo di rideposito della firma del socio stesso.

### **Art. 11 - Requisiti per il subentro a socio**

Il subentro può avvenire per una delle cause di seguito indicate:

**A)** trasferimento *mortis causa*, secondo quanto dispone l'art. 12 - 1° comma - dello Statuto Sociale.

In caso di morte del Socio, uno solo tra i legittimi eredi (con esclusione totale di terzi non legati da rapporti di parentela e con preferenza per il coniuge o un figlio) può presentare domanda di subentro, previo consenso di tutti gli aventi causa.

Il Consiglio d'Amministrazione (fatte salve le norme di legge relative alla successione del defunto) esaminando la domanda, esprime parere, insindacabile e vincolante, non essendo il subentro automatico e potendosi prevedere anche la liquidazione, in favore degli eredi, delle quote del Socio defunto, nei seguenti casi:

- mancato gradimento, ai sensi del presente Regolamento, del subentrante prescelto;
- disaccordo tra gli eredi circa la scelta del subentrante;
- assenza di uno dei requisiti previsti dallo Statuto sociale.

In pendenza del termine di un anno dalla data del decesso del *de cuius*, i coeredi dovranno designare per iscritto un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità (di non Socio), non può partecipare all'Assemblea, non è eleggibile alle cariche sociali e non può esercitare i diritti sociali. Egli può tuttavia esercitare i diritti patrimoniali, affinché siano liquidati unitamente alla quota sociale in caso di mancata richiesta di gradimento o di suo diniego, oppure attribuiti agli eredi nei modi ordinari ove questi ultimi divengano Soci.

Il successore "causa mortis" è esonerato dall'obbligo di integrare il numero delle azioni al minimo vigente al momento della successione e non è tenuto al versamento del sovrapprezzo.



**B)** Trasferimento *inter vivos* secondo quanto previsto dall'art. 21 – 1° comma – dello Statuto Sociale: “ *Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.*”

Tuttavia l'art. 21 – 2° comma – dello Statuto Sociale...[« *In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro 30 giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.*»] prevede la possibilità di formalizzare tale cessione anche parziale a soci con apposite comunicazioni che hanno effetto per la Società solo con la registrazione sul Libro Soci, come prevede espressamente l'art. 8 Statuto Sociale.

Il socio cedente in caso di cessione di tutte le azioni, ha diritto al rimborso del sovrapprezzo a suo tempo versato, ove dovuto; il nuovo socio acquirente è tenuto al versamento del sovrapprezzo alla Banca, nella misura stabilita dall'assemblea, al momento del suo ingresso nella società.

È comunque ammessa la cessione a favore di soggetti diversi, purché in capo ai cessionari venga rispettato il numero minimo previsto dall'art. 5.

#### **Art. 12 - Decorrenza benefici per i soci**

In applicazione dell'art. 9 lett. c) dello Statuto il socio può fruire dei vantaggi “bancari ed extra bancari” a decorrere dal 60° giorno di iscrizione nel libro soci.

Eventuali benefici a favore dei figli di soci persone fisiche decorrono dai tempi sopra indicati.

L'iscrizione all'Albo fornitori della Banca (istituito per un'indagine conoscitiva dell'attività economica dei soci, finalizzato all'eventuale fornitura di beni e prestazione di servizi da parte degli stessi) può aver luogo dopo il 18° mese dall'iscrizione nel libro soci.

#### **Art. 13 - Diritti e doveri dei Soci**

I soci, a norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al

pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione verificherà periodicamente che il socio, rispetto alla propria potenzialità, operi in modo significativo e collabori al buon andamento della Società.

#### **Art. 14 - Domiciliazione**

I Soci, a norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro Soci, oppure formalmente notificato successivamente per iscritto.

#### **Art. 15 - Perdita della qualità di socio**

La perdita della qualità di Socio avviene per morte, recesso ed esclusione a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

#### **Art. 16 - Recesso del Socio**

Il recesso del socio è regolamentato dagli artt. 2526 c.c. e 13 dello Statuto Sociale.

Il Socio, mediante dichiarazione scritta comunicata con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio d'Amministrazione, può recedere dalla Società. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, si pronuncia sulla richiesta di recesso entro 60 giorni dalla stessa.

Il Socio:

**A)** ha diritto di recedere e la Società si limita a prendere atto della volontà del Socio, nei seguenti casi:

A-1) dissenso dalle deliberazioni assembleari riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto sociale;
- fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale;

A-2) venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale;

**B)** può richiedere di recedere:

B-1) nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione non abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio;  
B-2) nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.

La facoltà di recesso è subordinata all'apprezzamento del Consiglio d'Amministrazione, il quale valuterà non soltanto le ragioni addotte dal Socio, ma anche se la situazione economica e patrimoniale della Società ne consente l'accoglimento. Infatti, dalla liquidazione della quota deriva un depauperamento patrimoniale e la revisione globale della capacità del "patrimonio di vigilanza" di sostenere tutti i *ratios* aziendali ricercati.

Il recesso ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso, per le richieste presentate con almeno tre mesi di anticipo, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In nessun caso il recesso può verificarsi prima che il Socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società, ovvero sin quando abbia in essere operazioni concesse a condizioni soci contrattualmente non modificabili, salvi i casi sub A).

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

#### **Art.17 - Esclusione del Socio**

L'esclusione del Socio, a norma degli artt. 2527 c.c. e 14 dello Statuto Sociale, deve aver luogo con motivata deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o può essere di diritto: in tal caso il Consiglio d'Amministrazione si limita, senza margine di discrezionalità, all'accertamento dell'ipotesi prevista dallo Statuto Sociale ed all'assunzione della delibera di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione verificherà periodicamente che i soci non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità qui descritte, attivando - in caso contrario - l'art. 14 dello Statuto Sociale.

#### **Art. 18 - Liquidazione della quota del socio**

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato dopo il 26/11/2000 (data di adeguamento dello Statuto) in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito, a condizione che la Banca di Italia rilasci l'autorizzazione al

rimborso in applicazione dell'art. 77 del Regolamento UE n. 575/2013 e dell'art. 28 comma 2 ter del TUB, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso (dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto) ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

La liquidazione della quota al socio uscente è disposta dagli artt. 2529 C.C. e 15 Statuto Sociale.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

### **Art. 19 - Liquidazione degli utili – Rivalutazione delle quote**

Il Consiglio di Amministrazione può proporre annualmente all'Assemblea dei Soci la misura del dividendo sino alla misura consentita dalle norme sulla cooperazione e che abbia a rispettare la sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari (art. 14 D.P.R. 601/73).

Attualmente l'utile è distribuibile in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Con le stesse modalità, il Consiglio di Amministrazione può proporre annualmente all'Assemblea la rivalutazione del Valore Nominale delle azioni effettivamente sottoscritte e versate (rivalutazione del Valore Nominale delle Azioni), nella misura massima pari all'indice ISTAT dello stesso anno dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, determinato da appositi Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, così come previsto dall'art. 49 Statuto Sociale che richiama le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 59/92.

Le misure percentuali del dividendo e dell'indice ISTAT di rivalutazione vengono applicate sul Valore Nominale "sottoscritto e versato" inizialmente e maggiorato delle eventuali rivalutazioni precedentemente consolidate.

Per le partecipazioni acquisite nel corso dell'anno, il dividendo e la rivalutazione vengono applicati in proporzione ai mesi, tenuto conto di quanto stabilito al punto 4 - 4° periodo - del presente Regolamento, salva diversa prescrizione normativa.

La distribuzione di utili sotto forma di dividendo e/o di rivalutazione della quota sociale deve essere effettuata tenendo conto:

a) dell'utile di bilancio annuale al netto degli accantonamenti obbligatori di legge (avendo posto l'attenzione sul fatto che non può procedersi a rivalutazioni relative ad anni precedenti a suo tempo non approvate);

b) dell'art. 16 - 1° comma - D. Lgs 87/92, il quale prevede che fino a quando l'ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali iscritte a bilancio non sia completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (riserve che per la norma tributaria riferita alle B.C.C., possono essere costituite dal F.do Rischi Bancari Generale).

La distribuzione di utili non assoggettati in tutto o in parte all'imposta ordinaria IRES, comporta inoltre l'assoggettamento alla Maggiorazione di conguaglio come stabilito dall'art. 105 D.P.R. 917/86 - TUIR.

Gli utili distribuiti sono soggetti al trattamento fiscale vigente.

La rivalutazione delle azioni, imputata all'utile d'esercizio e fissata nei limiti di cui all'art. 7 Legge 59/92, non concorre a formare il reddito imponibile della società ai fini delle imposte dirette e non è soggetta, a norma degli artt. 44 D.P.R. 917/86 e 27 - 1° comma - D.P.R. 600/73, ad alcuna ritenuta.

Solo un eventuale e successivo rimborso del capitale sociale, sino alla concorrenza dell'ammontare degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale stesso, comporta l'assoggettamento, a carico dei soli soci, secondo la normativa fiscale vigente.

#### **Art. 20 - Disposizioni generali**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nella eventualità di emanazione di normativa primaria in contrasto con principi enunciati nel presente regolamento, gli stessi si intenderanno modificati e/o abrogati.